



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 574**

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

- SEZIONE SPECIALIZZATA DI MEDIAZIONE FAMILIARE (SSMF) –

1. Premessa

1. L'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, come previsto dal proprio statuto, promuove la cultura della mediazione ed intende in particolare, sviluppare e gestire l'attività di mediazione in ambito familiare.
2. La mediazione familiare è una forma di mediazione volontaria prevista dall'art. 337 octies, II comma, c.c., dalla recente normativa UNI 11644/2016, da diverse fonti internazionali e si colloca al di fuori della disciplina del D.Lgs. 28/2010, che regola la sola mediazione civile e commerciale.
3. Considerata la particolarità del percorso e le specifiche competenze richieste al mediatore familiare, l'ODM attiva una sezione specializzata di mediazione familiare, regolamentata come segue.
4. La sezione specializzata di Mediazione familiare, d'ora in avanti per brevità SSMF, farà capo ai medesimi organi dell'Organismo di Mediazione.

2. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è applicabile al servizio di mediazione familiare, attivato presso la SSMF, dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.
2. Per mediazione familiare s'intende un percorso volto alla riorganizzare delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, al divorzio o alla crisi della coppia (convivenze di fatto, unioni civili) nel quale le parti con l'ausilio del mediatore, figura terza, neutrale e imparziale, possano raggiungere accordi negoziati in prima persona che tengano conto dei propri bisogni ed interessi e del benessere dei figli, agevolandoli così a recuperare l'esercizio della responsabilità genitoriale. La mediazione familiare si applica comunque alla gestione dei conflitti familiari in genere.

3. Il detto percorso è personale ed è caratterizzato dalla volontarietà.

3. Domanda di mediazione familiare e attivazione del percorso

1. Il percorso si avvia con la presentazione della domanda, disponibile sul sito, da depositare presso la segreteria dell'ODM o inviare all'indirizzo e-mail mediazione@ordineforense.re.it.

2. La domanda può essere presentata congiuntamente dalle parti, da una sola di esse con l'eventuale assistenza dei legali.

3. La domanda contiene:

- a) i dati identificativi delle parti;
- b) i dati identificativi degli avvocati che assistono le parti;
- c) l'indicazione del Mediatore, scelto tra i nominativi dell'elenco dei mediatori familiari della SSMF, se scelto congiuntamente dalle parti;
- d) il consenso al trattamento dei dati personali.

4. Quando la domanda è presentata da una sola parte, con esplicita richiesta che sia la SSMF ad invitare l'altra parte, la Segreteria comunica ad entrambe:

- la data del primo incontro;
- il nome del Mediatore familiare designato;
- l'invito a comunicare la propria partecipazione o meno;
- le spese di avvio e le indennità dovute per il percorso.

5. Alla richiesta del percorso di mediazione familiare sono dovute le sole spese di avvio pari ad € 30,00 (Iva compresa), oltre eventuali spese esenti (spese postali etc...) da versarsi dalla parte istante.

6. In caso di adesione al percorso, la parte invitata in mediazione dovrà a sua volta corrispondere € 30,00 (Iva compresa) per i relativi diritti di segreteria.

7. Gli incontri di mediazione familiare si svolgono presso la sede dell'ODM o in altro luogo nella disponibilità dell'ODM. Le dette sedi sono derogabili con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Coordinatore dell'ODM.

8. Con la presentazione della richiesta di avvio al percorso le parti accettano il presente Regolamento e le indennità ivi previste, da corrispondere all'ODM, per l'attività di mediazione specializzata prestata.

9. La raccolta dei dati personali necessari allo svolgimento del servizio di mediazione familiare, saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679.

4. La partecipazione degli avvocati

1. Qualora le parti siano già assistite dai legali, questi possono prendere parte al primo incontro di mediazione familiare insieme alle parti.
2. Negli incontri successivi, la partecipazione degli avvocati non è prevista, anche in forza del principio della “tregua legale”, salvo specifica richiesta del mediatore in tal senso.

5. Il mediatore familiare: attività e designazione

1. Il mediatore è un professionista qualificato che a seguito di una formazione specifica, che aderisca alla normativa UNI 11644 del 2016, opera come figura terza, imparziale e neutrale in autonomia dall’ambito giudiziario e legale, perché le parti possano arrivare a condividere maggiormente le decisioni comuni.
2. Nell’esercizio della professione, il mediatore si rifà a diversi orientamenti teorici, avvalendosi di specifiche competenze, abilità e conoscenze rispetto alle quali vi è un obbligo di formazione continua in adesione alla normativa nazionale UNI 11644 del 2016.
3. Il mediatore familiare non può prestare consulenze giuridiche, psicologiche o psicoterapeutiche alle parti ed è tenuto a rinviare le stesse ai professionisti del settore che verranno liberamente scelti.
4. Il mediatore familiare svolge la propria attività nel rispetto del Codice Etico del mediatore familiare (allegato A al presente regolamento) e forense.
5. Il mediatore in possesso dei requisiti indicati di seguito, viene designato dall’ODM tra i nominativi dell’apposito elenco dei Mediatori Familiari – secondo criteri inderogabili di turnazione, salvo l’indicazione congiunta delle parti, del nominativo del mediatore.
6. Il mediatore familiare, non oltre due giorni dalla nomina, comunicherà alla Segreteria, l'accettazione dell'incarico, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione d'imparzialità.
7. Il percorso di mediazione potrà essere condotto da uno o più mediatori, previa valutazione dell’Organismo.
8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore e in caso di accoglimento della richiesta, l'ODM nominerà un altro mediatore.

6. Gli incontri di mediazione, la conclusione e l’eventuale interruzione del percorso

1. Il percorso di mediazione si articola in circa 10-12 incontri, di un’ora, con cadenza solitamente quindicinale, che verranno concordati dalle parti direttamente con il mediatore familiare.
2. Tutti gli incontri vengono svolti senza formalità alcuna e senza la necessità di redazione di un verbale, con le modalità che verranno condivise al primo incontro.
3. Il percorso di mediazione familiare si conclude una volta terminati il numero d’incontri concordati con le parti.
4. Il percorso può essere interrotto qualora:

- lo decida una delle parti;
- il mediatore valuti che non ci siano le condizioni per attivare e/o proseguire il percorso di mediazione;
- il mediatore valuti che le regole della mediazione non siano state rispettate;
- il mediatore non sia più in grado di garantire la necessaria imparzialità.

7. Cause d'incompatibilità e garanzie d'imparzialità del Mediatore familiare

1. Il Mediatore non può accettare la nomina nel caso in cui:

- abbia o abbia avuto rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con le parti o taluna di esse;
- una delle parti sia assistita da un legale che sia socio, associato, collaboratore o che eserciti la professione forense negli stessi locali del mediatore familiare/avvocato.

2. In ogni caso, il Mediatore deve comunicare ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori e con le parti che possa incidere sulla sua indipendenza.

3. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore familiare non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti che abbia attivato il percorso di mediazione:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del percorso di mediazione familiare;
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del detto percorso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati e collaboratori ovvero che esercitino negli stessi locali dell'avvocato/mediatore familiare.

8. Riservatezza

1. Tutto il percorso di mediazione familiare, dalla presentazione della domanda sino alla conclusione dello stesso, è riservato.

2. La Segreteria, il mediatore, le parti, l'eventuale tirocinante e tutti coloro che dovessero intervenire nel percorso non possono divulgare a terzi, i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

3. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione familiare non possono essere utilizzate nell'eventuale giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione.

4. In ogni caso, il contenuto delle dichiarazioni ed informazioni rese nel percorso di mediazione familiare non può essere oggetto di prova testimoniale o giuramento decisorio.

5. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODM o chiunque altro abbia preso parte agli incontri, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza durante la mediazione.

6. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione in merito alla non divulgazione a terzi delle informazioni apprese durante la mediazione.

7. Nel caso in cui la Mediazione Familiare sia raccomandata da un Magistrato ai sensi dell'art. 337 octies codice civile, il Mediatore Familiare informa le parti che: - riferirà, se richiesto, all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere della riservatezza, esclusivamente circa l'adesione o meno al percorso di Mediazione Familiare; - nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dalle parti; - nel caso di interruzione della Mediazione Familiare o dell'impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti, nulla sarà riferito da parte del Mediatore Familiare alle autorità competenti.

9. Indennità

1. Salvo le spese di avvio del percorso già indicate all'articolo 3, ciascuna parte dovrà corrispondere all'ODM la somma pari ad Euro 60,00= (Iva compresa) per ogni incontro, da versarsi al termine dello stesso.

2. Il 30 % del detto importo viene destinato a coprire le spese dell'ODM e la differenza resta a copertura dei compensi da corrispondere al mediatore.

3. Nel caso in cui il percorso di mediazione venga condotto da più di un mediatore, la somma di euro 60,00 di cui al punto 1, verrà incrementata del 30%. La differenza di cui al punto 2 a copertura dei compensi verrà suddivisa in parti uguali tra i mediatori.

4. Entrate ed uscite connesse allo svolgimento del servizio rientrano nella contabilità dell'ODM.

10. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari della SSMF

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco dei Mediatori Familiari della SSMF dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia, gli avvocati che abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, in possesso di un attestato di idoneità alla pratica della mediazione familiare ottenuto all'esito di un corso di formazione professionale accreditato secondo la norma UNI 11644/2016, che prevede un minimo di 320 ore, di cui almeno 240 di training specifico in mediazione familiare e 80 di tirocinio e supervisione.

2. Sulla richiesta d'iscrizione decide l'ODM.

3. Una volta iscritto nel citato elenco, il mediatore familiare che non abbia già condotto percorsi di mediazione familiare in prima persona, potrà essere nominato mediatore dopo aver partecipato, come uditore, ad almeno cinque incontri di Mediazione Familiare svoltisi con le modalità del presente Regolamento.

4. I Mediatori Familiari iscritti all'Elenco gestito dall'Organismo sono tenuti all'aggiornamento professionale e a presentare idonea polizza di responsabilità civile.

11. Sportello informativo per la famiglia e la mediazione familiare

1. Il servizio informativo presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia o locali diversi in futuro determinati, è a disposizione dei soggetti che a vario titolo affrontano un conflitto familiare. Cittadini, Avvocati, Consulenti o Operatori dei servizi potranno ricevere gratuitamente tutte le informazioni in merito al percorso di mediazione familiare.

2. E' possibile incontrare un mediatore familiare, con appuntamento e nella più assoluta riservatezza, per avere informazioni sulle caratteristiche della Mediazione Familiare.

Allegato A Codice Etico del mediatore familiare